



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/II

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini

Firenze University Press

2014

Tra identità guelfa e regime popolare

Gli interventi costituzionali fiorentini del 1311-1313

di Flavio Silvestrini

Dell'inquietudine con cui venne accolta nella penisola la proclamata volontà del neoletto *rex Romanorum*, Enrico VII (1308), di scendere in Italia Firenze divenne immediatamente l'interprete principale, ponendosi al vertice di una lega di città che, al servizio della Chiesa e con il supporto della potenza angioina, si oppose all'iniziativa imperiale. Si intende mostrare come questi eventi accelerarono le trasformazioni in corso nel comune, basato sull'identità guelfa (nera) del ceto dirigente e sulla sopravvivenza, almeno formale, del regime popolare stabilito con gli Ordinamenti di giustizia del 1293-1295. La fluidità dell'assetto costituzionale – che, fin dal secolo precedente, aveva dato al comune forma di “ente morale” dal profilo giuridico incerto¹ – si evince dai due principali interventi legislativi del periodo: la riformazione di Baldo d'Aguglione (settembre 1311) e il conferimento della signoria quinquennale sulla città a Roberto d'Angiò (maggio 1313).

1. Le trattative tra i comuni guelfi dell'Italia centro-settentrionale erano iniziate mesi prima che Enrico varcasse il Moncenisio nell'ottobre del 1310. Invero, le cautele diplomatiche concordate in questi parlamenti non avevano avuto l'intenzione di giungere a un accordo con l'Impero, quanto di procrastinare, attraverso la mediazione pontificia, la discesa in Italia del nuovo *rex Romanorum*. Si richiedeva «quod ipse imperator confirmet privilegia cuique dictorum communium concessa ab aliis imperatoribus», lasciando alle città i contadi e distretti che tenevano in libera giurisdizione dal secolo precedente². Tale richiesta sareb-

¹ R. Caggese, *Su l'origine della parte guelfa e le sue relazione col comune*, in «Archivio storico italiano», s. V, 32 (1903), pp. 205-309, alla p. 273.

² *Acta Henrici VII Romanorum imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia*, a cura di F. Bonaini, Firenze 1877, II (d'ora in poi *Acta*), sez. IV, 10 nov. 1310, p. 3. L'estensione del potere di Firenze durante gli anni enriciani si evince da una nota redatta con scrupolo da parte dei funzionari imperiali, probabilmente nella primavera del 1312. Nel corposo capitolo dedicato alle *Terre et castra de comitatu Florentie, que sunt Imperii*, era presentato un elenco di 158 castelli e 60 comunità rurali che sarebbero dovute tornare sotto la diretta soggezione imperiale, riducendo Firenze alla dimensione territoriale dei secoli precedenti (cfr. *Inquisitio de civitatibus, communibus, castris imperii*, in *Monumenta Germaniae historica, Legum, IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, 2 voll. (d'ora in poi MGH), II, a cura di J. Schwalm, Hannoverae-Lipsiae 1909-1911, pp. 874-876).

be stata ricambiata con denari e soldati per la spedizione italiana dell'imperatore³. In verità, l'inconciliabilità delle posizioni si sarebbe presto verificata, allorché Enrico intervenne in armi nelle dispute scoppiate a Milano e per assediare Cremona e Brescia, città ribelli.

L'attacco contro Brescia, punita per non aver prestato aiuto agli imperiali impegnati a Cremona, fornì alla Lega guelfa, cui aveva aderito anche la città lombarda⁴, l'occasione di provarsi per la prima volta. Fiorentini ed alleati combatterono strenuamente a fianco degli assediati, come testimonia la stessa fonte imperiale del settembre 1311⁵. Identificandosi nella sorte dei bresciani, i toscani sostennero e si dichiararono fratelli di lotta degli aggrediti⁶, mentre le città, nell'imminenza dell'assedio, si erano reciprocamente dotate di alti magistrati: a Firenze era chiamato quale capitano del Popolo il «nobilis vir Fredericus de Mangialibus de Brixia»⁷, che, intercettato nel territorio modenese dal vicario imperiale Guidaloste de' Vergiolesi, non sarebbe mai giunto a destinazione; a Brescia, invece, si insediava un podestà fiorentino, Pino della Tosa.

La risoluzione partigiana con cui Enrico aveva deciso l'intervento nelle città lombarde dava l'opportunità ai comuni guelfi, *quorum primum* Firenze, di presentare l'iniziativa italiana dell'imperatore nei tratti foschi di una restaurazione delle fazioni ghibelline, estromesse dal potere con la fine dell'età sveva. Essendo deboli le forze di cui poteva disporre, invero Enrico fu presto obbligato a dismettere le vesti di pacificatore universale e ad appoggiarsi alle consorterie ghibelline e bianche attive da decenni sul territorio. La virata della propaganda guelfa si evince dalle istruzioni che gli ambasciatori fiorentini presso la curia avignone ricevettero dai priori: la condizione italiana sarebbe stata presentata «consideratis gestis et factis per gentem regis Alamanie contra devotos Ecclesie in partibus Lombardie»⁸; si manteneva la richiesta che «ipsa comunia remaneant in eo casu in quo nunc sunt», ad essa veniva ora affiancato il monito affinché Enrico e la sua gente non passassero «in dictas terras vel earum districtu», poiché – ricordavano al pontefice i fiorentini memori dei fatti avvenuti nelle città lombarde – «Teutonici ita infesti sunt devotis Ecclesie ut eorum cedem et mortem desiderant et procurant»⁹.

³ *Acta*, p. 4.

⁴ ASB, *Provv.*, n. 9, f. 510, 18 mar. 1310.

⁵ Cfr. *Scripta ad obsidionem Brixiae spectantia*, in MGH, I, pp. 654-665.

⁶ Cfr. *Acta*, XLIV, 31 ago. 1311, XLVIII, 5 set. 1311, LII, 13 e 16 set. 1311, LIV, 16 set. 1311, LV, 17 set. 1311.

⁷ *I consigli della Repubblica fiorentina (1301-1315)*, a cura di B. Barbadoro, 2 voll. (d'ora in poi *CRF*), Bologna 1921-1930, 2, XXXII, p. 540. Lo scontro è riferito nella lettera inviata dalle alte magistrature fiorentine proprio all'eletto capitano bresciano il 21 aprile 1311 (cfr. *Acta Henrici VII*, a cura di F. Bonaini, II. *Epistolarium Reipublicae Florentinae*, Firenze 1887, XXXI, p. 27). Non è chiaro se questi fosse un esponente della potente famiglia bresciana dei Maggi, anche se difficilmente può essere identificato con quel Federico, in quegli anni vescovo della città lombarda e indicato dal Malvezzi come «gibellinorum ductor» proprio per i profondi coinvolgimenti nella politica italiana di Enrico VII.

⁸ *Litterae civitatis Florentinae ambasiatoribus suis directae*, in MGH, I, pp. 558-559, alla p. 559, ma anche *Acta*, XX, 4 apr. 1311, p. 17.

⁹ *Ibidem*.

Enrico aveva insediato nei comuni guelfi «Gibellinos, cassando leges, statuta et ordines, atque rectores et potestates et consiliarios», in sostanza tutto l'apparato istituzionale che ne garantiva l'autonomia¹⁰. Per tali motivazioni, Firenze e i comuni collegati chiamavano in causa Roberto, re di Napoli: della parte guelfa in Italia, in virtù del suo retaggio angioino, egli doveva essere il naturale tutore¹¹. La Lega, a un anno oramai dall'inizio della *Romfahrt* imperiale, poteva ridefinirsi secondo obiettivi strategici più mirati: l'uscita dall'Italia del re dei Romani, la sua morte o l'avvento del guelfismo in tutta la Lombardia¹².

Al termine di mesi di aspro, per quanto non diretto, confronto, Enrico avviava il 20 novembre 1311 un procedimento penale contro Firenze, conclusosi, la vigilia di Natale, con la prima sentenza di condanna. La città era accusata per gli atti commessi contro l'autorità imperiale; soprattutto, all'indomito comune toscano, si contestavano le «coniuracionem, conspiracionem et societatem» fatte con altre città «contra honorem et statum regie maiestatis»¹³. Sulla base di queste accuse, venivano comminate una pluralità di pene assai esemplificative dei diritti in gioco:

privamus – recita il testo vergato dal giudice dell'aula imperiale Santi di Ripparolo – dictum comune et homines civitatis Florentie mero et mixto imperio, iure et dominio potestarie et rectorie, capitinarie omnisque regiminis et omne iurisdictione, quibus usi sunt seu uti consueverunt.

La sentenza mirava a indebolire i poteri fino ad allora esercitati autonomamente rispetto all'impero: pertanto di tali decisioni avrebbero risentito i beni, le città, i villaggi e i distretti posseduti; essi sarebbero rimasti privati

statutis et legibus municipalibus et auctoritate ea in futurum condendi et omnibus feudis, franchisiis, privilegiis, libertatibus et immunitatibus et honoribus ab imperatoribus seu regibus Romanorum predecessoribus nostris concessis eisdem¹⁴.

2. Il processo condotto alla fine del 1311 svelava, però, la reale posta su cui le compagini avverse si stavano affrontando. Oltre le questioni di principio, sollevate da entrambe le parti con un dedicato apparato di dottrina giuridica, lo scontro tra impero e comune fiorentino si risolse, in maniera più concreta, tra le forze diplomatiche e militari di cui gli avversari poterono disporre. In tal senso, un

¹⁰ *Acta*, XVI, gen. 1311, p. 14. Tale processo avrebbe segnato, per alcune città dell'Italia settentrionale, il giro di boa nel passaggio a regimi signorili, poiché si incontrò con le mire egemoniche di capi politici già al vertice di magistrature popolari, ulteriormente riconosciuti nel sistema giuridico dell'Impero con il conferimento del vicariato. La sostanziale resistenza del «sistema città» se non l'iniziativa popolare nel passaggio da regime popolare a signorile è confermata in G.M. Varanini, *Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia*, in *Le aristocrazie dai signori rurali ai patriziati*, a cura di R. Bordone, G. Castelnuovo, G.M. Varanini, Roma-Bari 2004, pp. 121-193.

¹¹ *Acta*, XVI, gen. 1311 p. 13. Si noti come, a differenza dei primi interventi, in cui almeno formalmente Enrico è riconosciuto come re dei Romani «in promovendum» a imperatore, il suo ruolo è ora diminuito a «rex Alamanie».

¹² ASS, *Capit.*, 27 nov. 1311, 38, f. 8^o.

¹³ Cfr. *Inquisitio*, in *Acta processus prioris cit.*, p. 609.

ruolo fondamentale svolsero i tentativi di guadagnare alla propria causa l'ampia schiera degli sbanditi: le fazioni (ghibelline e bianche) scacciate dai comuni in mano al guelfismo nero stavano volentieri ingrossando le fila degli imperiali; con proporzioni numeriche inferiori, i comuni guelfi accoglievano gli esuli delle città lombarde, riconquistate dall'imperatore alla causa ghibellina.

La rilevanza di questo fattore è riscontrabile nella sentenza imperiale del dicembre 1311. Dalle sue conseguenze, di cui avrebbe dovuto risentire l'universalità dei cittadini fiorentini, venivano eccettuati «illi qui sunt de familia nostra et illos qui sunt exules racione parcium de ipsa civitate et eius districtu eorumque familias et res»¹⁵. Non a caso, primo firmatario della sentenza fu uno dei più ragguardevoli giurisperiti fiorentini di parte bianca, Palmieri degli Altoviti¹⁶, presenza costante, con altri eminenti concittadini esiliati, alla corte itinerante di Enrico.

La classe di governo fiorentino resisteva all'impresa arrighiana per tutelare non tanto (o certamente non solo) le istituzioni democratiche stabilite con il priorato e gli Ordinamenti di giustizia¹⁷, ma per mantenere il proprio potere contro i passati avversari, scacciati dalla città dopo lotte accese. Con lungimiranza, i Neri al governo avevano giocato d'anticipo, attuando a settembre la riforma che, sotto il nome del suo più convinto sostenitore, venne riferita a Baldo d'Aguglione: un'amnistia politica a favore di una parte dei Bianchi sbanditi nel primo decennio del secolo. Nei consigli venne approvata la provvisione che avrebbe consentito ai magistrati cittadini di operare «pro exbannitis vere Guelfis rebanniendis»¹⁸, mitigando decisioni prese in anni precedenti.

Un'apertura solo all'apparenza magnanima: se l'obbiettivo della riforma, ufficialmente, era «providere fortificationi, corroborationi et reconciliationi populi et communis Florentie et partis guelfe dicte civitatis et comitatus et districtus Florentie», tali misure erano dettate dalla preoccupante avanzata delle forze ghibelline e imperiali in Italia settentrionale¹⁹. Al di là dei toni solenni, invocanti i nuovi cittadini «ad gremium misericordie», vi era una ragion di Stato ben evidente, identificata da una classe di governo che metteva a norma un perdono politico a “geometria variabile”. Nella città, dove erano cominciate a rientrare schiere di Bianchi²⁰ riabilitati come “veri guelfi”, i Neri, nient'affatto disposti a spartire

¹⁴ *Bannitio civitatis, ibidem*, p. 703.

¹⁵ *Ibidem*, p. 704.

¹⁶ Compagno di Giano della Bella per la redazione degli Ordinamenti e in seguito suo traditore, era stato condannato al rogo, sotto il podestà nero eugubino Cante de' Gabrielli, nell'inverno del 1302.

¹⁷ Com'è noto, l'istituzione del governo delle Arti (1282) aveva condotto al potere il Popolo grasso, senza, però, che il gruppo magnatizio rimanesse completamente escluso dai vertici cittadini. Solo con gli Ordinamenti di giustizia (1293), segnati dagli elementi più popolari, i Grandi vennero duramente colpiti nella capacità d'intervento nella vita pubblica.

¹⁸ *CRP*, XLI, p. 563; cfr. *ASF, Provvisioni*, XIV, 107-109. La riforma è ora consultabile in edizione anastatica e critica in *Archivio di parte guelfa. Libro del Chiudo*, a cura di F. Klein, Firenze 2004, rispettivamente alle pp. 137-149 e 315-329.

¹⁹ *Acta*, LI, 12 set. 1311, p. 40.

²⁰ La riforma riammetteva 154 famiglie e 687 abitanti della città, 38 famiglie e 137 abitanti del contado, appartenenti al guelfismo bianco. Oltre alle conseguenze politiche dell'atto, si deve valutare il

privilegi per cui avevano a lungo combattuto, alla fine del 1311 si riconobbero secondo una nuova denominazione. Gli antichi «veri Guelfi e zelatori della Parte Guelfa» cominciarono a essere pubblicamente denominati dai capitani della parte «guelfissimi», irriducibili nemici delle dottrine imperiali e dei Tedeschi e, al contrario, difensori delle prerogative del comune e della Chiesa²¹.

La riformazione, con il suo carattere fortemente partitico, rappresentò uno strappo deciso al regime popolare fiorentino. Ne avrebbero beneficiato «singuli vere guelfi mares et femine tam populares quam magnates»²² che fossero stati condannati e sbanditi «ratione, auctoritate seu vigore alicuius capituli statutorum, ordinamentorum vel reformationum consiliorum populi et comunis Florentie»²³. In deroga all'apparato legislativo vigente, con un chiaro impianto trasversale rispetto al ceto d'appartenenza, l'atto dimostrava quanto il rinnovato scontro tra le parti incidesse più in profondità dell'assetto popolare e antimagnatizio nelle scelte politiche.

Se, dunque, la riformazione rappresentò una misura costituzionalmente enorme, in un sistema per la verità in cui la gerarchia delle fonti si era già dimostrata tutt'altro che intangibile²⁴, la grave crisi per la sicurezza dello Stato rappresentò un catalizzatore di istanze, già presenti nel comune, e attivate da dinamiche interne. Il comune si reggeva secondo un impianto ideologico e istituzionale popolare e Nero, ma la Parte era riuscita a scardinare la compenetrazione tra sistema corporativo e governo popolare: rapidi erano stati gli interventi per moderare gli Ordinamenti di giustizia, nondimeno, l'istituzione nel 1306 di un magistrato dedicato all'attuazione di quelle disposizioni legislative (l'Esecutore), più che la persistenza di un impianto popolare, ne denunciava l'inapplicabilità *de facto*.

Per quanto inefficace, l'assetto popolare permaneva tutelato. Di ciò ne aveva fatto le spese il tentativo di Corso Donati, già capo dei Neri all'inizio del secolo, di restaurare il primato dei magnati. L'inopportunità di esasperare il confronto con il popolo e l'ingresso, nelle fila dei Neri, di un'ampia schiera di popolani gras-

grande ritorno economico che quest'operazione comportò, poiché per rientrare si dovette pagare una gabella appositamente istituita (cfr. R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, III, *Le ultime lotte contro l'Impero*, Firenze 1960, pp. 619-621).

²¹ Cfr. la lettera dei priori datata 9 dicembre 1311, in cui per la prima volta compare la locuzione «vir guelfissimus», in ASF, *Minutari*, II, n. 107.

²² *Archivio cit.*, p. 316.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Sulla gerarchia delle fonti negli statuti fiorentini, si vedano le documentate considerazioni in *Statuti del Comune di Firenze nell'Archivio di Stato. Tradizione archivistica e ordinamenti. Saggio archivistico e inventario*, a cura di G. Biscione, Roma 2009, pp. 81 sgg. Per il funzionamento del sistema normativo fiorentino, rinviamo alla nozione di "pluralismo giuridico" elaborata, tra gli altri, in P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Bari-Roma 1995, pp. 223-236. Assai peculiare, su tali aspetti, la riflessione di Zorzi, per cui «parte integrante della 'costituzione' fiorentina erano anche una serie di ordinamenti settoriali, di *iura propria* che disciplinavano la variegata articolazione societaria in cui si esprimevano civicamente i diversi gruppi sociali» (A. Zorzi, *Le fonti normative a Firenze nel tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, in *Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese*, nuova edizione, a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze 1999, I, pp. LIII-CI, alla p. LVIII).

si avevano consigliato al ceto dirigente di perseguire l'identificazione della parte col comune popolare, una doppia matrice, in verità, nettamente sbilanciata a favore dell'identità nera, tanto che i canoni dell'ortodossia guelfa divennero i prerequisiti ineludibili per l'accesso ai pubblici uffici²⁵. All'interno di questo processo, la *ratio* della riformagione si chiarisce valutando i criteri adottati per coloro che, pur non essendo ghibellini, rimasero esclusi dai suoi benefici. È facilmente comprensibile il rifiuto di concedere a Dante il ritorno in città: era considerata imperdonabile non tanto la sua partecipazione al priorato bianco, quanto l'adesione alla compagine imperiale che incombeva in armi sul territorio fiorentino. Il rafforzamento del potere Nero, non la tutela del regime popolare, era ancora la causa per cui non si potevano riammettere figure eminenti nell'istituzione del priorato delle Arti e nella stesura degli Ordinamenti, come Bonaiuto Galgani e Giano della Bella; quest'ultimo, in particolare, ancorché avanti con gli anni, sarebbe potuto diventare vessillifero di quella parte popolare che malvolentieri sopportava le ragioni di una guerra così onerosa, voluta principalmente dalla Parte guelfa e da un priorato da essa oramai colonizzato²⁶.

I guelfi neri rappresentavano quel ceto medio che, accedendo alle leve del governo priorale, aveva sfruttato le trasformazioni istituzionali avvenute nel comune dove, già al termine del Duecento, gli organi assembleari si erano ridotti a luoghi di ratifica delle decisioni prese dalla classe dirigente²⁷. I Neri riuscirono con successo a separare le sorti dei propri interessi da quelli del popolo minuto poiché, più delle interferenze dei magnati, temevano le pressioni provenienti dal basso²⁸. Congelando gli Ordinamenti, si poteva guardare con indulgenza agli

²⁵ I termini si erano, dunque, invertiti rispetto a quanto previsto negli Ordinamenti di giustizia, dove l'appartenenza al Popolo rappresentava il principale viatico per le cariche pubbliche e i consoli delle Arti non potevano essere ghibellini (cfr. P. Pastori, *Nobiltà di stirpe e nobiltà civile*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. Arrighi, Firenze 1995, pp. 33-46). Si deve, però, notare che, proprio per l'identificazione del guelfismo con il comune, l'esclusione attraverso procedimenti giudiziari non era più motivata dall'appartenenza a una *pars* avversa, ma con accuse concernenti azioni contro il bene comune e l'interesse dello Stato; si pensi, in proposito, al noto caso di Dante, condannato contumace nel gennaio del 1302, trattenuto fuori dal comune a causa dell'ambasceria romana, per le accuse di concussione e baratteria (cfr. G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003).

²⁶ Secondo l'efficace sintesi di Zorzi sul ruolo della parte, «la centralità politica dell'ente e il suo ruolo di vigilanza ideologica sul regime venne consolidandosi nei primi decenni del Trecento proprio intorno all'identità popolare, guelfa e mercantile» (Zorzi, *Le fonti normative a Firenze* cit., p. 27).

²⁷ Questo processo istituzionale è stato ampiamente documentato in L. Tanzini, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze 2007 e P. Gualtieri, *Il comune di Firenze tra Due e Trecento: partecipazione politica e assetto istituzionale*, Firenze 2009.

²⁸ Cfr. I. Del Lungo, *I Bianchi e i Neri: pagine di storia fiorentina da Bonifazio VIII ad Arrigo VII per la vita di Dante*, Firenze 1921, pp. 364-366. Secondo Najemy, a Firenze, pur nel rispetto del regime popolare, si stabilì un'élite politica composta da famiglie magnatizie e di mercanti-banchieri che tenne il potere fino al termine del XIV secolo, praticamente con il consenso del popolo, con le sole parentesi di effettivo governo popolare durante il decennio del primo popolo (1250-1260), il biennio di Giano della Bella (1293-1295), gli anni compresi tra il 1343 e il 1348 e tra il 1378 e il 1382, con i rivolgimenti seguiti alla cacciata di Gualtieri di Brienne duca d'Atene, e il tumulto dei Ciompi (M. Najemy, *Corporatism and Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400*, Chapel Hill 1982).

eccessi dei grandi, tanto più se si trattava di esponenti della Parte che ricompensavano con devoto impegno nelle vicende belliche. Tra le disposizioni accessorie della riformazione, si prevede la composizione delle controversie tra i passati sbanditi e i cittadini intrinseci, a prescindere dalla loro estrazione (popolare o magnatizia). Ciò riferisce di quanto l'inclusione politica fosse determinata dalla corrispondenza con gli interessi della classe dirigente nera più che dall'appartenenza popolare²⁹.

3. Se dentro la dialettica magnati/popolari rimangono parzialmente irrisolvibili le modifiche al regime costituzionale attuate in questi anni, ad altra conclusione si giunge considerando la rinnovata polarizzazione guelfi/ghibellini che la *Romfahrt* enriciana contribuì a ridestare. Questa prospettiva di lettura è ancora più efficace valutando un altro intervento costituzionale del periodo.

Dopo l'infruttuoso assedio di Firenze nell'autunno del 1312, dall'accampamento imperiale di Poggibonsi (ribattezzata per l'occasione Monte Imperiale), Enrico dovette limitarsi a condannare nuovamente la città che resisteva con pervicacia nella disobbedienza³⁰. Nel febbraio del nuovo anno, i collegati riuscirono finalmente a consegnare nelle mani, tutt'altro che impazienti, di Roberto il comando della parte guelfa italiana. Il coinvolgimento diretto dell'Angioino nella lotta contro Enrico spostò le mire imperiali verso il regno (anche in virtù di una recente alleanza di Enrico con Federico III di Trinacria, in decennale lotta con gli Angioini) ma si rivelò, per Firenze, strategicamente inutile. Esausto da protrate febbri malariche, il Lussemburghese si spegneva nel settembre del 1313, senza essere giunto allo scontro decisivo – né nei territori guelfi del centro-nord né, tantomeno, nel Regno – con il suo antagonista.

Al successo della cancelleria fiorentina con il coinvolgimento diretto dell'Angioino nella taglia guelfa si accompagnava un profondo intervento negli assetti interni del comune, con il conferimento della signoria sulla città a Roberto. Moriva il 22 aprile 1313 il podestà Bernardino da Polenta; gli succedeva, nel trimestre seguente, il capitano del Popolo Baldo da Castronuovo. Il provvedimento, certamente inusuale – poiché univa nella stessa persona le due più alte magistrature monocratiche della repubblica –, era considerato provvisorio perché, dai primi mesi del 1313, delegati del comune trattavano con Roberto per conferirgli il dominio quinquennale sulla città.

La creazione della seconda signoria angioina fiorentina avvenne nell'ambito delle procedure deliberative previste nell'ordinamento comunale. Nel consiglio

²⁹ Ci limitiamo, in questa sede, a rimandare al prezioso e, per alcuni aspetti, ancora insuperato lavoro di G. Salvemini, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1285*, Firenze 1899, che ripercorre i passaggi legislativi per completare le liste di *domus* magnatizie. Com'è noto, al volume dello storico pugliese si contrappose il lavoro di N. Ottokar, *Il Comune di Firenze alla fine del Dugento*, Firenze 1926, teso a temperare il «semplicismo classista» del primo in una ricostruzione dove avessero ruolo predominante gli aspetti di natura politica; cfr., recentemente, J.-C. Maire Vigueur, *Il problema storiografico: Firenze come modello (e mito) di regime popolare, in Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del convegno (Pistoia 1995), Pistoia 1997, pp. 1-16.

³⁰ *Processus alterius contra civitatem Florentinam pronuntiatio*, in MGH, II, p. 903-904.

generale e speciale del comune e delle capitadini, tenutosi il 1° maggio sotto Baldo, capitano e podestà, alla presenza dei priori e del gonfaloniere di giustizia, si nominarono i sindaci «ad presentandum electionem potestarie comunis Florentie d. regi Roberto»³¹. Motivo dell'ambasceria si individuava

ad exponendum d. regi qualiter comune et populus Florentie in ipsum remiserunt vices et voces eorum et baliam eligendi potestatem pro VI futuris mensibus, initiandis in kal. mensis iulii³².

A metà del mese, gli organi deliberativi del comune procedevano oltre, proponendo e votando «provisionem factam super submittendo civitatem et districtum Florentie dominio et protectioni d. regis Roberti» per i cinque anni seguenti³³. Che la signoria di Roberto avrebbe immediatamente assunto un *côté* antidemocratico non induceva a pensarlo solo il cupo precedente di Carlo I nel 1267³⁴. In agosto, poche settimane dopo l'arrivo del vicario reale, Iacopo di Cantelme, fidato provenzale già attivo presso la corte napoletana come «magister panettarius», Baldo da Castronuovo, già cessato dalle funzioni podestarili, venne deposto da capitano del Popolo. Per i successivi anni di signoria robertiana, la più alta magistratura popolare non venne ristabilita, quantunque non potesse considerarsi accessoria in un comune che aveva fatto degli Ordinamenti di giustizia le basi dell'assetto costituzionale. D'altronde, le norme antimagnatizie, seppur non abolite, vennero attuate con ancora maggiore mitezza; il popolo, diversamente, turbolento in città e vile in battaglia, venne umiliato con il consenso del ceto dirigente.

Nell'assemblea dell'8 agosto, cui assistette il Cantelme come «vicarius civitatis Florentie», venne votata una proposta del gonfaloniere di giustizia tesa a riordinare la figura del rappresentante regio, che assumeva i tratti di un potere autocratico. A differenza delle antiche magistrature cittadine (podestà e capitano), la cui provenienza esterna al comune e i cui limiti d'azione e di contatto con il territorio fiorentino erano precisamente codificati in statuti dedicati, al nuovo rettore cittadino si consentì di «habere et tenere officiales et familiares, quos voluerit, non obstante deveto vel statuto aliquo»³⁵. Con una semplice provvisione, era stato possibile derogare allo statuto vigente su una delle materie di più rilevante interesse costituzionale.

³¹ CRF, 1° mag. 1313, XIX, p. 619.

³² ASF, *Provvisioni*, IV, 73-74. I ripetuti conferimenti di *balie*, di cui ora Roberto ma in precedenza i priori erano stati più volte beneficiati, illustrano il processo di concentrazione del potere in atto a Firenze in questi anni. Come ha rilevato Ascheri, le *balie* erano «organi dettati dalla necessità politica, non anticostituzionali, ma eccezionali (...) servivano non solo per evitare il ricorso continuo ai consigli più numerosi, lenti e macchinosi a deliberare, ma anche proprio per tener vivo il consenso entro una certa cerchia di eminenti cittadini – eventualmente anche tra quei *magnati* che la legge escludeva dagli uffici più elevati, riservati ai *popolari*» (M. Ascheri, *Medioevo del potere. Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*, Bologna 2005, p. 341).

³³ CRF, 14 mag. 1313, XXI p. 621.

³⁴ La scelta di conferire a Carlo I d'Angiò, re di Sicilia, la signoria settennale su Firenze fu una delle prime conseguenze della sconfitta di Manfredi a Benevento (1266), che aveva portato, nella città toscana, al potere i guelfi e all'esilio i ghibellini.

³⁵ *Ibidem*, XXII, 8 ago. 1313, p. 623.

Se, come è stato notato³⁶, la discesa di Enrico consentì la riattivazione del guelfismo militante a Firenze, alle cause esogene si devono aggiungere i convulsi processi interni che portarono la Parte guelfa ad affiancare, se non ad assorbire, le istituzioni del comune, scalzando, in questo ruolo privilegiato, le rappresentanze delle Arti³⁷. Nella vischiosa condizione italiana in cui Firenze rimase coinvolta, la discesa di Enrico operò come acceleratore di tendenze che già maturavano sul piano istituzionale e costituzionale. Impose all'agenda politica cittadina il ripensamento della struttura del comune secondo una formula (ritenuta) più efficace non tanto per preservare le prerogative conquistate dalla scomparsa di Federico II o, almeno, dagli ultimi focolai del potere ghibellino in città, ma per conservare al gruppo dirigente guelfo, abitato oramai stabilmente da una dinamica *élite* popolare più che da una sbiadita aristocrazia magnatizia, la supremazia in città³⁸.

³⁶ Cfr., con ampie prove documentali, W. Bowsky, *Florence and Henry of Luxemburg, King of the Romans: The Rebirth of Guelfism*, in «Speculum», 33 (1958), 2, pp. 177-203. Caggese allarga questa dinamica alle successive signorie angioine su Firenze: sui domini di Carlo di Calabria e del duca d'Atene, influirono la minaccia ghibellina del Castracani e lo scontro con Pisa. In situazioni di crisi, «lo spirito pubblico si orientava spontaneamente, quasi inconsciamente, verso quella forma di governo» (cfr. R. Caggese, *Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento d'Italia*, 2 voll., II, *Dal priorato di Dante alla caduta della repubblica*, Firenze 1911, pp. 122-125).

³⁷ Le capititudini erano al vertice delle ventuno Arti e, riunite insieme in consiglio, godevano di ampie attribuzioni deliberative. Acquisirono grande rilevanza con il governo del primo popolo (1250-1260), ulteriormente accresciuta in seguito alla disfatta dei ghibellini (1266-1268), finendo per dare forma all'intera costituzione cittadina con l'istituzione del priorato delle Arti del 1282.

³⁸ Sul punto, riflette De Vincentiis, per cui le signorie angioine ebbero effetti «sostanzialmente irrilevanti» negli equilibri di potere fiorentini, poiché furono «espedienti nati per consentire alla consueta classe dirigente cittadina di mantenere l'egemonia, in una straordinaria staticità nella gestione del potere reale»: A. De Vincentiis, *Le signorie angioine a Firenze. Storiografia e prospettive*, in «Reti medievali Rivista», 2 (2001), 2, p. 5 <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/237/447>>.